



Fondo pensione per i dirigenti della
piccola e media industria - PREVINDAPI
Via Nazionale, 66 - 00184 Roma

CIRCOLARE 2003/19

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI
Loro Sedi

OGGETTO: Notizie sulla contribuzione 2003

Con riferimento all'accordo siglato il 25 luglio 2000 dalla CONFAPI e dalla FEDERMANAGER, al fine di consentire alle aziende la corretta contabilizzazione dei contributi già con l'elaborazione degli stipendi di Gennaio 2003, si illustrano di seguito, in sintesi, i contenuti dell'intesa relativamente al "TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PREVINDAPI".

◦ **Iscritti al Fondo anteriormente al 28 Aprile 1993 - Vecchi iscritti - classe "A"**

Nel limite del massimale retributivo di Euro 100.7009,10, dal 1° gennaio 2003 l'aliquota contributiva, sia a carico dell'azienda che del dirigente, resta confermata al 3%.

Oltre Euro 100.709,10 e fino a Euro 139.443,36, resta confermata l'aliquota contributiva del 4%.

Dal 1° gennaio 2003, deve essere destinata al PREVINDAPI anche una quota del T.F.R. nella misura del 2% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R..

La contribuzione al PREVINDAPI, per i vecchi iscritti, a partire dal 2001, non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal decreto Legislativo n. 47/2000: vale a dire che il contributo dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di Euro 5.164,57 l'anno, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e quindi, fino all'anno 2005 compreso, entro il limite, se superiore a Euro 5.164,57, della contribuzione effettiva versata nell'anno 1999.

◦ **Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, già occupati a tale data - Nuovi iscritti - classe "B"**

Con decorrenza 1° Gennaio 2003 il massimale retributivo annuo passa da Euro 77.468,53 a Euro 85.215,39.

Con la stessa decorrenza 1° gennaio 2003, l'aliquota contributiva sale dal 2,5% al 3% .

Agli incrementi della contribuzione corrisponde, in pari misura, l'elevazione delle quote di T.F.R. da destinarsi al Fondo .

◦ **Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data – Nuovi iscritti – classe "C"**

Il regime contributivo è identico a quello previsto per i dirigenti di classe "B" di cui al punto precedente.

Per i dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Fondo, integralmente, l'accantonamento annuale del T.F.R. (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

Gli uffici sono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, anche telefonico.

Entro il prossimo Marzo sarà inviata la necessaria modulistica 2003 unitamente alla circolare esplicativa.

Cordiali saluti.

Gennaio 2003

IL RESPONSABILE
Rag. Giovanni Lisi